



La normativa IORP2

- I drivers della IORP 2
- Il Sistema di Governo
- Il Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi
- Funzione di revisione interna (Internal audit)
- Funzione attuariale
- Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
- I fattori ambientali, sociali e di governo societario

I drivers della IORP 2





Art. 4-bis: il Sistema di Governo (1 di 2)

Tra le novità di maggiore rilievo apportate al decreto n. 252/2005, numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica.

Si tratta di un insieme variegato di disposizioni nel cui ambito rientrano sia previsioni di carattere generale, dirette a enucleare alcuni principi di buona amministrazione, sia norme dotate di più puntuale carattere prescrittivo.

Ferma restando la necessità di formalizzare l'istituzione delle funzioni fondamentali, non vi è un modello unico cui uniformarsi, ma spetta all'organo di amministrazione definire un sistema che risulti proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione.

Il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.



Art. 4-bis: il Sistema di Governo (2 di 2)

La normativa prescrive, altresì, che il sistema di governo debba essere descritto in un apposito documento, da redigersi, con cadenza annuale, da parte dell'organo di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e da pubblicarsi sul sito *web* del fondo unitamente al bilancio.

Il documento sul sistema di governo che contiene i seguenti elementi:

- l'organizzazione del Fondo Pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi, ecc.)
- una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno
- una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi
- le informazioni sintetiche relative alle politiche di remunerazione

Le informazioni sull'assetto organizzativo relative a profili più specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo sono riportate in un documento denominato "Documento politiche di *governance*" che non forma oggetto di pubblicazione che tra l'altro riguarderà i seguenti elementi:

- le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna (e attuariale se rilevante)
- il sistema di controllo della gestione finanziaria
- il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- il sistema informativo del Fondo Pensione e i presidi di sicurezza informatici adottati
- i piani di emergenza
- la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività
- la politica di remunerazione
- la politica di gestione dei conflitti di interesse



Art. 5-ter: il Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi

L'art. 5-ter del decreto n. 252/2005 prevede che i fondi pensione si dotino di un sistema organico di gestione dei rischi che mappi i rischi che interessano il fondo e che disponga delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione. Per facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi è prevista l'istituzione di una specifica funzione.

Il sistema di gestione dei rischi a quelli che gravano sugli aderenti e sui beneficiari.

L'art. 5-novies del decreto n. 252/2005 introduce l'obbligo di effettuare periodicamente una "valutazione interna del rischio".

Nella valutazione interna del rischio sono descritti, tra l'altro, i metodi di cui il fondo si è dotato per individuare e valutare i rischi cui è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi.



Un focus sul sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività (Art 5-ter co 4).

Il sistema di gestione dei rischi deve disciplinare le seguenti aree:

- Gestione delle attività e passività
- Investimenti, in particolare derivati, cartolarizzazioni e impegni simili
- Liquidità e concentrazione degli investimenti
- Sottoscrizione dei contratti e accantonamenti a riserva
- Coperture assicurative ed altre forme di mitigazione dei rischi
- Rischi operativi
- Rischi ESG connessi agli investimenti

**Rischi per
gli iscritti**

**Operativi, incluso
GDPR e Rischi Cyber**

Investimenti
ESG – Liquidità –
Concentrazione -
Derivati

**Assicurazioni e
Riassicurazioni**

**Collegamento
efficiente con le altre
strutture del
Fondo Pensione**

Business Continuity

Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi.



Art. 5-quater: funzione di revisione interna (Internal audit)

La funzione di revisione interna ha il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività.



Art. 5-quinquies: funzione attuariale

Di tale funzione si devono dotare i soli fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle prestazioni, a meno che gli i relativi impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati

Alla funzione attuariale competono:

- il coordinamento e la supervisione del calcolo delle riserve tecniche;
- la valutazione in ordine all'adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine;
- la valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza dei dati utilizzati per il calcolo forniti dalle strutture operative.



Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari

I nuovi articoli da 13-*bis* a 13-*septies* dettano disposizioni in materia di informative ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari.

In particolare:

- l'art. 13-*bis* reca disposizioni circa le informazioni di carattere generale sulla forma pensionistica complementare che devono essere fornite agli aderenti e beneficiari;
- l'art. 13-*ter* riguarda le informazioni ai potenziali aderenti;
- l'art. 13-*quater* definisce le informazioni periodiche agli aderenti;
- l'art. 13-*quinquies* regola l'informativa da effettuarsi durante la fase di prepensionamento, in aggiunta alle informazioni di cui all'art. 13-*quater*;
- l'art. 13-*sexies* disciplina l'informativa da rendere ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite;
- l'art. 13-*septies* reca i principi di carattere generale cui devono uniformarsi le sopra indicate informative.

Mentre le informative di cui agli articoli 13-*quinquies* e 13-*sexies* costituiscono una novità per il nostro settore, le altre informative, come anche i principi di carattere generale, sono da tempo contemplati dal nostro ordinamento, in base alle disposizioni dettate dalla COVIP.



I fattori ambientali, sociali e di governo societario

I fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti “fattori ESG”) rappresentano declinazione dei principi di investimento responsabile ampiamente promossi in ambito internazionale e si configurano come particolarmente significativi per la politica di investimento e i sistemi di gestione del rischio delle forme pensionistiche complementari, anche considerando la loro valenza di investitori istituzionali.

Molteplici disposizioni del decreto n. 252/2005 fanno ora riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla politica di investimento, alla gestione dei rischi e alla valutazione interna del rischio, nonché circa i profili di trasparenza rispetto ai potenziali aderenti. Ciò in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva IORP II.

Quanto agli investimenti, nel documento sulla politica di investimento andranno illustrate le modalità con cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG (artt. 6, comma 5-quater e 4-bis, comma 2). È poi previsto che i fondi pensione possano prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ESG (art. 6, comma 14).

Tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a dare informazioni ai potenziali aderenti sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ESG, inclusi quelli climatici, nella strategia di investimento, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 1, lett. c. Analoga informativa andrà fornita nelle comunicazioni periodiche agli aderenti, ai sensi dell’art. 13-quater, comma 2, lett. h).